

ACCORDO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

EX ART. 28 REGOLAMENTO UE 2016/679

Il Titolare del trattamento, come identificato in allegato 1,

- di seguito **“Titolare”**

e

il Responsabile del trattamento, come identificato in allegato 1,

- di seguito **“Responsabile”**

- di seguito anche singolarmente la **“Parte”** o congiuntamente le **“Parti”**

Premesso che

- le Parti hanno stipulato un contratto, come definito in allegato 1, nell'esecuzione del quale il Responsabile tratterà, per conto del Titolare, dati personali;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito **“GDPR”**), con il presente Accordo, il Titolare designa il Responsabile, che accetta, quale Responsabile del trattamento dei dati effettuato in esecuzione del Contratto.

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue

1. Definizioni

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

1.2. I seguenti termini devono così intendersi:

- **“Accordo”**: il presente accordo ex art. 28 GDPR;
- **“Contratto”**: il contratto in essere tra le Parti indicato nell'allegato 1;
- **“Trattamento”**: l'operazione o il complesso di operazioni che, con il presente Accordo, il Titolare consente al Responsabile di svolgere e i cui dettagli sono specificati nell'allegato 2.

1.3. Per quanto sopra non espressamente stabilito, i termini usati nel presente Accordo hanno il significato previsto dall'art. 4, GDPR.

2. Oggetto

2.1. Scopo del presente Accordo è garantire il rispetto dell'art. 28, par. 3 e 4, del GDPR.

2.2. Il Titolare ed il Responsabile hanno accettato le clausole del presente Accordo al fine di garantire il rispetto dell'articolo 28, par. 3 e 4, del GDPR.

2.3. Il presente Accordo si applica al Trattamento specificato nell'allegato 2.

2.4. Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi a cui ciascuna Parte è soggetta a norma del GDPR o del diritto dell'Unione Europea o nazionale.

3. Istruzioni

3.1. Il Responsabile tratta i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile. In tal caso, il Responsabile informa il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del Trattamento, a meno che il diritto lo vieti per rilevanti motivi di interesse pubblico. Il Titolare può anche impartire istruzioni successive per tutta la durata del Trattamento dei dati personali.

3.2. Ai fini del presente Accordo, le istruzioni per il Trattamento fornite dal Titolare sono da intendersi nell'insieme del presente Accordo, degli allegati e delle eventuali istruzioni che successivamente e nel corso del rapporto il Titolare si riserva di fornire.

3.3. Il Responsabile informa immediatamente, in maniera documentabile, il Titolare qualora, a suo parere, le istruzioni del Titolare violino il GDPR o le disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione Europea, relative alla protezione dei dati.

4. Autorizzati al Trattamento e amministratore di sistema

- 4.1. Il Responsabile concede l'accesso ai dati personali oggetto di Trattamento ai membri del suo personale soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del Contratto.
- 4.2. Il Responsabile garantisce che le persone autorizzate al Trattamento dei dati personali ricevuti si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza.
- 4.3. Laddove applicabile, il Responsabile individua all'interno della propria organizzazione le persone fisiche che, nelle operazioni necessarie a dare esecuzione al Contratto, eseguano mansioni che rientrano nelle previsioni del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e ss.mm.ii, provvedendo a nominarle amministratori di sistema secondo i criteri indicati nel Provvedimento.

5. Sicurezza del Trattamento

- 5.1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Responsabile mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali. Ciò include la protezione da ogni violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati (violazione dei dati personali).
- 5.2. Il Responsabile mette in atto almeno le misure tecniche e organizzative specificate nell'allegato 3 per garantire la sicurezza dei dati personali.

6. Documentazione e rispetto

- 6.1. Le Parti devono essere in grado di dimostrare il rispetto del presente Accordo.
- 6.2. Il Responsabile mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi stabiliti nel presente Accordo e che derivano direttamente dal GDPR e consente e contribuisce alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare o da altro soggetto da questi incaricato.
- 6.3. L'individuazione delle modalità di attuazione delle attività di revisione approvata dalle Parti è inserita nell'allegato 4.
- 6.4. Su richiesta, le Parti mettono a disposizione della o delle autorità di controllo competenti le informazioni di cui alla presente clausola, compresi i risultati di eventuali attività di revisione.

7. Ulteriori responsabili del Trattamento

- 7.1. Laddove il Responsabile coinvolga ulteriori responsabili del trattamento (a seguire **"Sub responsabile"** o **"Sub responsabili"**) per lo svolgimento del Trattamento, deve rispettare le condizioni di cui ai par. 2 e 4 dell'art. 28 GDPR.
- 7.2. Il Responsabile non potrà coinvolgere un Sub responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Titolare. Nel caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile informa il Titolare di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di Sub responsabili, dando così al Titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.
- 7.3. Le modalità definite dalle Parti per l'autorizzazione del Responsabile al ricorso di Sub responsabili ai sensi del presente Accordo sono definite nell'allegato 5.
- 7.4. I Sub responsabili autorizzati dal Titolare in sede di stipula del presente Accordo sono, ove esplicitati, individuati nell'allegato 5 nei limiti delle specifiche attività di Trattamento ivi elencate.
- 7.5. Quando il Responsabile coinvolge un Sub responsabile per eseguire specifiche attività per conto del Titolare, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati definiti nel presente Accordo devono essere imposti al Sub responsabile a mezzo di contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati Membri dell'Unione Europea, in particolare fornendo garanzie sufficienti per l'applicazione di misure tecniche organizzative appropriate, tali da consentire che il Trattamento soddisfi i requisiti del presente Accordo e del GDPR.
- 7.6. Qualora un Sub responsabile, nominato dal Responsabile ai sensi della presente clausola, ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile riconosce di conservare nei confronti del Titolare

l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del predetto Sub responsabile, ai sensi dell'art. 28 par. 4 GDPR.

8. Trasferimenti verso paese terzo o un'organizzazione internazionale

- 8.1. Qualunque trasferimento di dati verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale da parte del Responsabile è effettuato soltanto su istruzione documentata del Titolare o per adempiere a un requisito specifico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri cui è soggetto il Responsabile, e nel rispetto del capo V del GDPR, come riportato nell'allegato 6.
- 8.2. Il Titolare conviene che, qualora il Responsabile ricorra a un Sub responsabile, conformemente alla clausola 7, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Titolare) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del GDPR, il Responsabile e il Sub responsabile possono garantire il rispetto del capo V del GDPR utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, par. 2, del GDPR, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

9. Assistenza al Titolare

- 9.1. Il Responsabile, tenendo conto della natura del Trattamento, assiste il Titolare con misure tecniche ed organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del GDPR.
- 9.2. Il Responsabile assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a sua disposizione.
- 9.3. Le Parti stabiliscono nell'allegato 7 le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile è tenuto ad assistere il Titolare nell'applicazione del presente art. 9, nonché l'ambito di applicazione e la portata dell'assistenza richiesta.

10. Responsabilità

- 10.1. In relazione al diritto al risarcimento e responsabilità trovano applicazione, per quanto applicabili al Trattamento oggetto del presente Accordo, le previsioni di cui all'art. 82, par. 4 e 5 GDPR.

11. Durata dell'Accordo, cause ed effetti della cessazione

- 11.1. Il presente Accordo entra in vigore al momento della stipulazione del Contratto e resterà in vigore fino alla cessazione per qualunque causa di detto Contratto, salvi gli specifici obblighi che per loro natura sono destinati a permanere. Qualora il Contratto tra le Parti venisse meno o perdesse efficacia per qualsiasi motivo, anche il presente Accordo verrà automaticamente meno senza bisogno di comunicazioni o revoche.
- 11.2. Alla cessazione per qualsivoglia causa dell'Accordo, a scelta del Titolare, il Responsabile cancella tutti i dati personali trattati per conto dello stesso oppure restituisce al Titolare tutti i dati personali e cancella le copie esistenti, a meno che il diritto dell'Unione Europea o dello Stato Membro dell'Unione Europea non richieda la conservazione dei dati personali. Finché i dati non sono cancellati o restituiti, il Responsabile continua ad assicurare il rispetto del presente Accordo.
- 11.3. La disciplina della cessazione dell'Accordo è stabilita dalle Parti nell'allegato 8.
- 11.4. Il Responsabile ha diritto di risolvere il contratto per quanto riguarda il trattamento dei dati personali a norma del presente Accordo qualora, dopo aver informato il Titolare che le sue istruzioni violano i requisiti giuridici applicabili in conformità della clausola 3.3, il Titolare insista sul rispetto delle istruzioni.

12. Clausola di adesione successiva

- 12.1. Qualunque soggetto che non sia parte della presente Accordo può, con l'accordo di tutte le Parti, aderirvi in qualunque momento, in qualità di titolare, di responsabile o di sub responsabile, compilando gli allegati e firmando l'allegato 1.
- 12.2. Una volta compilati e firmati gli allegati di cui alla clausola 12.1, il soggetto aderente è considerato parte del presente Accordo e possiede i diritti e gli obblighi derivanti dal ruolo privacy ricoperto, conformemente alla sua designazione nell'allegato 1.

12.3. Il soggetto aderente non ha diritti od obblighi derivanti a norma della presente Accordo per il periodo precedente all'adesione.

13. Invariabilità delle clausole

13.1. Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto e non potrà contraddire, direttamente o indirettamente, le clausole medesime, ledere i diritti o le libertà fondamentali degli interessati, né stabilire garanzie inferiori in danno di questi ultimi.

13.2. Eventuali comportamenti di fatto non coincidenti con quanto previsto nell'Accordo non potranno essere invocati quali implicita abrogazione di alcuna istruzione ivi contenuta.

14. Interpretazione

14.1. Il presente Accordo va letto e interpretato alla luce delle disposizioni del GDPR.

14.2. Il presente Accordo non deve essere interpretato in un senso che non sia conforme ai diritti e agli obblighi previsti dal GDPR, o che pregiudichi i diritti o le libertà fondamentali degli interessati.

15. Gerarchia

15.1. Il presente Accordo revoca e sostituisce espressamente ogni altro contratto o accordo tra le Parti inerente al Trattamento.

15.2. In caso di contraddizione tra il presente Accordo e il Contratto, le disposizioni del presente Accordo prevarranno con riferimento alle obbligazioni relative alla protezione dei dati personali.

16. Disposizioni finali

16.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo, le Parti rinviano al GDPR ed al diritto dell'Unione Europea o nazionale.

16.2. Qualsiasi comunicazione inerente al presente Accordo dovrà essere effettuata presso i riferimenti di contatto di cui all'allegato 1. Sarà onere di ciascuna parte informare tempestivamente l'altra in caso di variazione dei dati ivi indicati.

16.3. Il Responsabile non ha diritto ad alcun compenso, indennità o rimborso in virtù del Trattamento o della presente Accordo, salvo quanto eventualmente specificato nell'allegato 4.

16.4. Il presente Accordo sarà regolato e interpretato in conformità alla legge applicabile espressamente individuata dal Contratto e sarà soggetto alla giurisdizione esclusiva del Foro previsto nel Contratto.

16.5. Le Parti riconoscono e convengono di aver negoziato il presente Accordo in ogni sua clausola e che, pertanto, la specifica sottoscrizione di clausole ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile non risulta necessaria.

Belluno,

Per il Titolare

Per il Responsabile

Riepilogo Allegati

Allegato 1 – Elenco delle parti

Allegato 2 – Descrizione del trattamento

Allegato 3 - Sicurezza del trattamento

Allegato 4 – Documentazione e rispetto. Definizione delle modalità di attuazione delle attività di revisione

Allegato 5 – Elenco dei sub responsabili autorizzati e relative attività di trattamento

Allegato 6 – Paesi terzi e organizzazioni internazionali autorizzati e rispettive condizioni di liceità

Allegato 7 - Assistenza al Titolare

Allegato 8 - Durata dell'Accordo, cause ed effetti della cessazione

Allegato 1 – Elenco delle parti

1. TITOLARE/I DEL TRATTAMENTO

Ruolo assunto ai sensi dell'Accordo	Titolare
Nome Cognome / Ragione sociale	Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
C.F. / P. IVA	00300650256
Indirizzo	Belluno (BL), via Feltre n. 57
Dati di contatto del DPO	rpd@aulss1.veneto.it
Nome, qualifica e dati di contatto del firmatario:	Ing. Chiea Laura - RUP del contratto
Nome, qualifica e dati di contatto per le comunicazioni inerenti all'Accordo:	ingegneriaclinica@aulss1.veneto.it ----- privacy@aulss1.veneto.it

2. RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO

Ruolo assunto ai sensi dell'Accordo	Responsabile
Nome Cognome / Ragione sociale	GE Medical Systems Italia S.p.A.
C.F. / P. IVA	93027710016 - 03663500969
Indirizzo	Via Galeno, n. 36 - Milano
Dati di contatto del DPO	[personalizzare a cura del fornitore]
Nome, qualifica e dati di contatto del firmatario:	[personalizzare a cura del fornitore]
Nome, qualifica e dati di contatto per le comunicazioni inerenti all'Accordo:	[personalizzare a cura del fornitore] ----- -----

3. OGGETTO DEL CONTRATTO (SERVIZIO PRESTATO DAL RESPONSABILE):

contratto per la manutenzione di apparecchiature di produzione GE Healthcare installate presso varie UU.OO. dell'Ulss 1 Dolomiti, anno 2026 con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi. CIG B6FE0988D9

Allegato 2 – Descrizione del trattamento

Natura del trattamento / Operazioni di trattamento consentite	<ul style="list-style-type: none">- raccolta: acquisizione del dato- registrazione: memorizzazione dei dati su un qualsiasi supporto- organizzazione: classificazione dei dati secondo un metodo prescelto- strutturazione: distribuzione dei dati secondo schemi precisi- conservazione: mantenimento della memorizzazione delle informazioni su un qualsiasi supporto- adattamento / modifica / elaborazione: modifica di un dato- estrazione: estrapolazione di dati da gruppi già memorizzati- consultazione: visualizzazione dei dati- cancellazione: eliminazione di dati tramite utilizzo di strumenti elettronici- distruzione: attività di eliminazione definitiva dei dati
Categorie di interessati	<ul style="list-style-type: none">- Dipendenti- Collaboratori- Pazienti
Dati personali comuni trattati	<ul style="list-style-type: none">- Dati anagrafici (nome, cognome, sesso, data di nascita, luogo di nascita, codice fiscale, altro)- Dati di contatto (indirizzo postale o di posta elettronica, numero di telefono fisso o mobile, ID account social, altro)- Dati di accesso e di identificazione (username, password, customer ID, ID account social, altro...)
Dati particolari trattati	<ul style="list-style-type: none">-Dati relativi alla salute

Allegato 3 - Sicurezza del trattamento

Il Responsabile attua almeno le misure di sicurezza previste dal Manuale sulla Sicurezza nel trattamento dei dati personali dell'European Union Agency for Network and Information Security, versione dicembre 2017, previste per rischi alla sicurezza qualificati come di valore: MEDIO.

Allegato 4 – Documentazione e rispetto. Definizione delle modalità di attuazione delle attività di revisione

Le attività di revisione potranno essere effettuate mediante ispezioni del Titolare, secondo le seguenti regole:

- con un preavviso scritto di almeno 5 giorni lavorativi e nel corso dell'orario di lavoro del Responsabile, salva la necessità di effettuare l'ispezione per motivi di emergenza e quando il Titolare ne abbia preventivamente dato comunicazione scritta al Responsabile;
- nel limite massimo di una volta all'anno, ad eccezione di ogni ulteriore ispezione che il Titolare sia obbligato a svolgere su richiesta dell'Autorità di Controllo e/o a seguito di avvenimenti (come ad esempio dopo l'accadimento di un data breach) che rendano necessarie ulteriori attività;
- I costi dell'ispezione saranno sostenuti dal Titolare, tuttavia il Responsabile deve allocare le risorse richieste dal Titolare per effettuare l'ispezione.

Allegato 5 – Elenco dei sub responsabili autorizzati e relative attività di trattamento

I sub responsabili autorizzati dal Titolare al momento della conclusione del presente Accordo sono inseriti nell'elenco sotto riportato. Qualora il Fornitore non provvedesse a compilare e trasmettere al Titolare il predetto elenco, dovrà ritenersi che lo stesso alla data di sottoscrizione del presente Accordo non ricorra a sub responsabili. Le parti tengono aggiornato tale allegato.

	NOME/RAGIONE SOCIALE	INDIRIZZO, CF / P.IVA	ATTIVITA' SVOLTA	NOME, QUALIFICA E DATI DI CONTATTO DEL DPO / DEL REFERENTE
1	[completare a cura del fornitore]			
2				
3				
4				

Nei casi di modifica o sostituzione dei sub responsabili su elencati, il Responsabile non può ricorrere a un sub responsabile senza la previa autorizzazione specifica scritta del Titolare. Il Responsabile presenta la richiesta di autorizzazione specifica almeno 30 giorni prima di ricorrere al sub responsabile in questione, unitamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare di decidere in merito all'autorizzazione.

Allegato 6 – Paesi terzi e organizzazioni internazionali autorizzati e rispettive condizioni di liceità

[completare a cura del fornitore]

PAESI E ORGANIZZAZIONI AUTORIZZATE	CONDIZIONI DI LICEITÀ
Andorra, Argentina, Australia PNR, Canada, Faer Oer, Giappone, Guernsey, Isola di Man, Israele, Jersey, Nuova Zelanda, Svizzera, Uruguay, USA PNR	Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR
Regno Unito, Irlanda del Nord	Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR
USA	- Adesione al Data Privacy Framework -BCR - Norme vincolanti d'impresa ex art. 46, par. 2, lett. b), GDPR -SCC - Clausole contrattuali tipo ex art. 46, par. 2, lett. c) e d), GDPR - Derghe ex art. 49, par. 2, GDPR (specificare_____)
.....	-Decisione di adeguatezza della Commissione ex art. 45, GDPR -Strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra soggetti pubblici ex art. 46, par. 2, lett. a) -BCR - Norme vincolanti d'impresa ex art. 46, par. 2, lett. b), GDPR -SCC - Clausole contrattuali tipo ex art. 46, par. 2, lett. c) e d), GDPR -Codice di condotta ex art. 46, par. 2, lett. e), GDPR -Clausole contrattuali ad hoc ex art. 46, par. 3, lett. a), GDPR -Accordi amministrativi ex art. 46, par. 3, lett. b), GDPR - Derghe ex art. 49, par. 2, GDPR (specificare_____)

Allegato 7 - Assistenza al Titolare

Esercizio diritti degli interessati art. 28 par. 3 lett. e) GDPR	Il Responsabile notifica prontamente e comunque entro 3 giorni al Titolare qualunque richiesta ricevuta dall'interessato. Nel caso di ricezione della istanza dell'interessato, non risponde egli stesso alla richiesta.
Art. 32 GDPR	Per quanto applicabile, il Responsabile assiste il Titolare nell'adempiere ai propri obblighi di rispetto dell'art. 32 GDPR.
Art. 33 e 34 GDPR	Il Responsabile informa il Titolare, dopo essere venuto a conoscenza della violazione, al massimo entro 24 ore. 1) <u>In caso di violazione riguardante dati trattati dal Titolare</u> Il Responsabile si impegna a fornire supporto al Titolare nell'ottenere le informazioni che, in conformità dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 ovvero dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/1725, devono essere indicate nella notifica ovvero nella comunicazione effettuate dal Titolare.

	<p>2) In caso di violazione riguardante dati trattati dal Responsabile per conto del Titolare</p> <p>Il Responsabile comunica, entro il termine di cui sopra, le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> -una descrizione della natura della violazione (compresi, ove possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e di registrazioni dei dati in questione); - i recapiti di un punto di contatto presso il quale possono essere ottenute maggiori informazioni sulla violazione dei dati personali; - le misure adottate o di cui si propone l'adozione per porre rimedio alla violazione, anche per attenuarne i possibili effetti negativi. <p>Qualora, e nella misura in cui, non sia possibile fornire tutte le informazioni contemporaneamente, la notifica iniziale contiene le informazioni disponibili in quel momento, e le altre informazioni sono fornite successivamente, non appena disponibili, senza ingiustificato ritardo.</p>
Art. 35 e 36 GDPR	<p>Tenuto conto della natura del trattamento dei dati e delle informazioni a disposizione del Responsabile quest'ultimo assiste il Titolare nell'adempire al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti sulla protezione dei dati personali («valutazione d'impatto sulla protezione dei dati») qualora un tipo di trattamento possa presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche; - obbligo, prima di procedere al trattamento, di consultare la o le autorità di controllo competenti qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal titolare del trattamento per attenuare il rischio.

Allegato 8 - Durata dell'Accordo, cause ed effetti della cessazione

Disciplina alla cessazione del contratto

Alla cessazione del Contratto, il Responsabile mette a disposizione del Titolare i dati per il ritiro, dandogliene comunicazione per iscritto e provvedendo alla cancellazione definitiva dei dati dai propri sistemi - astenendosi da ogni ulteriore trattamento salvo che la legge preveda la conservazione dei dati per specifici motivi - qualora il Titolare non dia indicazioni diverse con comunicazione scritta entro i successivi 90 giorni.